

TI_GERICHTE 52.2021.216 vom 28. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.216

FR: TI_GERICHTE 52.2021.216 du 28 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.216 del 28 aprile 2021

Regeste

Ordine di monitoraggio e di consolidamento e ripristino di un'opera muraria

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100) e 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC ; RL 181.100) . Pacifica è la legittimazione attiva dei ricorrenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Le impugnative, tempestive (art. 68 cpv. 1 e 2 LPAm), sono dunque ricevibili in ordine.

E. 1.2

Avendo il medesimo fondamento di fatto, i ricorsi possono essere decisi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAm), che può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). La perizia raccolta nel procedimento penale è già agli atti, unitamente a dei verbali d'interrogatorio prodotti dalle parti. Il richiamo dell'intero incarto penale non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Non è invece ben dato di vedere come questo Tribunale possa a questo stadio indire un esperimento di conciliazione (art. 23 LPAm) per valutare altre eventuali soluzioni concordate e coordinate , come richiedono gli insorgenti RI 1 e RI 3.

E. 2.1

confermata da STF 1P.190/2003 del 30 giugno 2003; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurigo/San Gallo 2020, n. 2614). Quest'ultimo deve rispondere di uno stato non conforme al diritto sul suo fondo indipendentemente dalla causa e da una sua eventuale colpa (cfr. STF 1C_292/2017 citata consid.

E. 2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una

motivazione sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

E. 2.3

La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che, come in concreto, può esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto che si pongono o - anche se la lesione è di una certa gravità - quando il rinvio all'istanza precedente costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

E. 2.4

In concreto dal giudizio impugnato è possibile desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno spinto il Governo a confermare i controversi ordini di monitoraggio e di consolidamento e ripristino, il quale si è in particolare espresso anche sulle necessità e urgenza che li giustificano (cfr. consid. 3). È ben vero che con tale motivazione la precedente istanza non ha anche evaso in modo esplicito la censura sollevata dall'insorgente relativa alla congruità del termine per eseguire l'ordine di messa in sicurezza definitiva (presentando il relativo progetto, nella forma della domanda di costruzione). Richiamandosi alla perizia degli ing. _____ e _____, ha invero comunque ricordato l'esigenza di procedere in tempi brevi (citato consid. 3). Sia come sia, quand'anche la critica fosse fondata, bisogna considerare che i ricorrenti non sono stati privati della possibilità di impugnare con cognizione il giudizio impugnato e riproporre in questa sede tutte le tesi già sollevate senza successo. Ne discende che, se anche vi fosse stata una lesione del loro diritto di essere sentiti, la stessa andrebbe considerata sanata, atteso che, come detto, gli insorgenti hanno potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale. Oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale.

E. 3.1

e rinvii; STA 52.2019.485 del 29 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2002.424 citata consid. 2.1 e rimandi; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 2614).

E. 3.2

Per dottrina e giurisprudenza, in presenza di più perturbatori, l'autorità può rivolgersi alternativamente o cumulativamente ad ogni perturbatore per comportamento o per situazione per conseguire il ripristino di una situazione conforme al diritto. Nella scelta del perturbatore, al quale rivolgersi, essa gode di un certo potere d'apprezzamento (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STF 1C_292/2017 citata consid. 3.1 e rinvii; STA 52.2002.424 citata

consid. 2.2; Bernhard Waldmann/René Wiederkehr , Allgemeines Verwaltungsrecht, litera B, 2019, n. 82). Di principio occorre rivolgersi anzitutto al perturbatore che si trova nella condizione migliore per riportare una situazione conforme al diritto. Questo vale in particolare in caso d'urgenza: se la turbativa o il pericolo deve esser eliminato al più presto per impedire un grave danno, la scelta deve ricadere su quel perturbatore che si trova più prossimo alla fonte del pericolo e che appare più idoneo a ripristinare l'ordine pubblico. Se invece il ripristino non è urgente e lo stato di turbativa dura da molto tempo, la scelta può avvenire secondo altri criteri, preferibilmente operanti maggiori differenziazioni, stabiliti non più o non esclusivamente in funzione dell'esigenza di rapidità ed efficacia dell'intervento (cfr. DTF 107 Ia 19 consid. 2b; STA 52.2002.424 citata consid. 2.2; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 2628; Waldmann/Wiederkehr , op. cit., n. 82; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller , Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, n. 35).

E. 3.3

Competente ad ordinare il ripristino di una situazione conforme al diritto è il Municipio, al quale gli art. 107 cpv. 1 LOC e 35 LE affidano l'esercizio delle funzioni di polizia locale, rispettivamente il compito di vigilare sulla buona conservazione delle opere edilizie, ordinando a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o la demolizione, con facoltà d'intervento sostitutivo a spese dell'obbligato in caso d'urgenza o d'inadempimento. Le misure imposte al perturbatore in base all'art. 35 LE per eliminare il pericolo e ripristinare una situazione conforme al diritto devono rispettare il principio della proporzionalità. Devono quindi essere idonee a conseguire il risultato auspicato, apparire necessarie e limitare nella misura minima possibile le libertà individuali. Tra il risultato previsto e le restrizioni necessarie deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole. L'ordine non deve in sostanza eccedere quanto richiesto dalle circostanze per ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. STA 52.2019.485 citata consid. 2.2 e 2.3; 52.2002.424 citata consid. 2.3; Adelio Scolari , Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1102 ad art. 35 LE).

E. 4.1

In concreto, come rettamente indicato dal Governo, va anzitutto considerato che i fondi dei ricorrenti presentano tuttora un rischio di ulteriori scoscendimenti. Gli interventi preliminari di messa in sicurezza del pendio e monitoraggio posti in atto dopo il dissesto del 4 ottobre 2019 (cfr. perizia, pag. 11 segg. e 56 segg.) non hanno eliminato la situazione di pericolo. Il rischio latente è effettivamente attestato dal referto peritale del 4 maggio 2020 dell'ing. _____ e del dr. geol. _____. Sebbene questi ultimi abbiano rilevato che non sono stati registrati movimenti anomali in corrispondenza del muro sotto l'abitazione della part. _____ durante i lavori di sgombero e successiva applicazione della rete Grenax ancorata, gli specialisti hanno tuttavia indicato come questa sistemazione provvisoria non esime i proprietari dei mappali _____ e _____ dal continuare i regolari monitoraggi e procedere in tempi brevi a un intervento di risanamento definitivo secondo le regole dell'arte (cfr. perizia pag. 57; cfr. pure pag. 15, da cui risulta che la predetta rete è stata posata per la messa in sicurezza provvisoria del pendio fino alla realizzazione delle opere di sostegno definitive da parte dei proprietari). Essi hanno inoltre precisato che le misure di tutti gli strumenti (inclinometri, fessurimetri ed estensimetro) devono essere lette a intervalli regolari al fine di identificare l'eventuale attivazione di nuovi meccanismi d'instabilità e questo fino a quando non saranno realizzate le opere di sostegno definitive, ricordando pure che è responsabilità del comune di Melano e dei proprietari di mappali _____ e _____ garantire questo monitoraggio facendo capo a un geometra

qualificato (perizia pag. 59) . In queste circostanze, a giusta ragione l'istanza inferiore ha ritenuto che fosse data la più importante delle premesse per un intervento dell'autorità locale, volto a eliminare una situazione di rischio. La persistenza di questo status è del resto avvalorata anche dall'inabitabilità e inagibilità che tuttora interessa una parte (sud) dell'edificio dei ricorrenti RI 1 e RI 3 e i locali a monte dello stabile dell'insorgente M_____ (cfr. perizia pag. 60). Non permette invece di ritenere che il pericolo sia scomparso la circostanza che l'ulteriore sistema di monitoraggio recentemente fatto installare dai ricorrenti RI 1 e RI 3 abbia evidenziato, a due mesi di distanza, solo degli spostamenti minimi (ca. 1-2 mm), da attribuire a differenze di temperature e che si possa in ogni caso escludere uno spostamento preoccupante sia per la casa che per il muro (cfr. rapporto del 25 maggio 2021 dell'ing. _____, doc. B). Questa circostanza conferma soltanto che i predetti stanno monitorando il pendio, come del resto loro ordinato dal Municipio. La precarietà della situazione, come pure la necessità e la premura di un intervento risolutivo in tempi brevi permangono (seppur, in base a quanto dichiarato dal Municipio, non vi sia attualmente una situazione tale da richiedere un suo intervento diretto in base all'art. 35 cpv. 3 LE, cfr. dupliche del 12 e 15 luglio 2021, pag. 4). I ricorrenti non hanno del resto apportato alcun elemento oggettivo che smentisca la citata perizia e permetta in particolare di concludere che si possa prescindere da un intervento di risanamento definitivo a corto termine, come richiesto.

E. 4.2

Ferma questa premessa, immune da violazioni del diritto è la scelta dell'autorità locale di indirizzare gli ordini di monitoraggio e di consolidamento e ripristino del pendio ai ricorrenti. Come indicato dal Governo, non vi è dubbio che essi, in quanto proprietari del versante franato e in stato precario, debbano essere considerati almeno perturbatori per situazione. Determinante al riguardo è unicamente che essi abbiano il potere fattuale e giuridico di disporre dei rispettivi terreni, ciò che permette loro - prima di ogni altro - di attuare con sollecitudine i provvedimenti ordinati dal Municipio eliminando la fonte del pericolo che scaturisce dai loro fondi e dalle relative opere (di cui sono peraltro chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 58 seg. del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Poco conta che le cause del dissesto sarebbero, secondo il ricorrente M_____, da imputare ad omissioni dell'autorità comunale (soprattutto in relazione ai mancati monitoraggi) rispettivamente ad atti illeciti dei proprietari dei vicini mappali (che nel 2011, durante i lavori di costruzione sul mapp. _____, avrebbero permesso il transito di mezzi pesanti sul piazzale della part. _____). Infatti, a prescindere dal fatto che il Comune contesta fermamente le sue tesi, diversamente da quanto sembra assumere il proprietario della part. _____, i provvedimenti ordinati dall'Esecutivo locale non sono volti a stabilire responsabilità e suddivisione del risarcimento dei danni causati dal dissesto (cfr. STF 1P.190/2003 citata consid. 4.3). Nel presente contesto, inapplicabile è pure il principio di causalità (Verursacherprinzip) a cui sembra appellarsi il ricorrente M_____ (cfr. Tschannen/ Zimmerli/Müller , op. cit., n. 36 segg. e 40). A ciò aggiungasi peraltro che le singole responsabilità per le cause all'origine del crollo (che i periti hanno individuato in più fattori, ma in primo luogo a gravi errori di progettazione dei manufatti sul pendio, cfr. perizia pag. 61 seg.) appaiono a questo stadio tutt'altro che liquide.

E. 4.3

I provvedimenti ordinati appaiono infine sufficientemente definiti e convenientemente ragguagliati allo scopo perseguito, come concluso dalla precedente istanza.

Sufficientemente chiaro è anzitutto l'ordine di eseguire rispettivamente continuare il monitoraggio che, come risulta dalle decisioni del 17 dicembre 2020 e confermato dal Municipio, va soprattutto inteso nel senso che i ricorrenti devono continuare ad assicurare un sistema di monitoraggio a regola d'arte facendo capo a uno specialista, analogamente a quanto già avvenuto dopo il dissesto e raccomandato dai periti (cfr. risposta pag. 5; cfr. pure perizia pag. 59). E ciò all'evidente fine di identificare tempestivamente eventuali nuovi movimenti del pendio e/o dei manufatti (cfr. perizia pag. 59). È del resto quanto hanno già messo in atto gli stessi ricorrenti RI 1 e RI 3, rivolgendosi peraltro al medesimo studio già incaricato di monitorare il pendio e i manufatti successivamente al crollo del 4 ottobre 2019 (cfr. citato rapporto di cui al doc. B e allegato 4 alla perizia; cfr. pure inc. 52.2021.217, risposta del Municipio del 7 giugno 2021 pag. 14 e scritto del 1° aprile 2021 di cui al doc. 2, da cui emerge che anche il ricorrente M _____ e i proprietari _____ si sono attivati per mettere in atto i monitoraggi dell'opera muraria tramite la _____ SA, ing. _____). Tutto sommato abbastanza definito è pure il provvedimento con cui il Municipio ha imposto ai proprietari di procedere al consolidamento e al ripristino delle parti di muro di contenimento a valle rispettivamente a monte delle rispettive proprietà, presentando un progetto - allestito da un progettista qualificato - nella forma della domanda di costruzione ordinaria. È ben vero che le singole decisioni non indicano puntualmente in che modo debba avvenire il suddetto ripristino, come lamentano i ricorrenti RI 1 e RI 3. È però altrettanto vero che la concreta messa in sicurezza definitiva, che gli stessi insorgenti stanno peraltro già pianificando, dal profilo tecnico, così come anche emerge dall'email del 29 aprile 2021 del loro patrocinatore (doc. 3 prodotto dal Municipio), presuppone anzitutto una valutazione specialistica - che spetta agli interessati raccogliere - che includa indagini geologiche e tutte le verifiche statiche del caso (cfr. in tal senso email citata, che richiede al magistrato inquirente l'accesso ai calcoli statici e dimensionamento della rete con relativi ancoraggi, il rilievo morfologico dello studio di geomatica _____ SA e il rapporto dello studio _____ SA relativo alle caratteristiche geotecniche del terreno raccolti dai periti _____ e _____; cfr. pure perizia a pag. 26, laddove indica che il citato rilievo è destinato a servire anche per la futura messa in sicurezza nell'ambito degli interventi di ripristino che i proprietari dovranno intraprendere). È quindi sulla base di una tale valutazione che potranno essere puntualizzati i dettagli del progetto delle opere di consolidamento e ripristino ordinate dall'Esecutivo comunale, secondo le regole dell'arte. In tal senso v'è quindi da ritenere che, così come formulate, le decisioni permettono agli astretti di definire al meglio i particolari degli interventi necessari, lasciando loro un sufficiente margine di manovra in sede di progettazione, anche in un'ottica di contenimento dei costi, così come osservato dal Governo. Per quanto possa invece apparire infelice la scelta dell'autorità locale di indirizzare loro tre distinte risoluzioni, è comunque evidente che gli interventi che i proprietari sono chiamati a pianificare e attuare sui propri fondi implicano un certo onere di coordinamento, che impone loro di tener conto delle rispettive opere (e ciò proprio per evitare di incorrere in ulteriori errori di progettazione, come quelli ravvisati nella perizia, cfr. ad es. pag. 52). Nella misura in cui i proprietari non dovessero presentare congiuntamente un'unica domanda di costruzione, resta inteso che spetterà al Municipio verificare (se del caso interpellando gli specialisti) che i singoli interventi siano sufficientemente coordinati tra loro, ai fini di una messa in sicurezza definitiva dell'intero pendio. Da respingere è invece la censura dei ricorrenti RI 1 e RI 3 in merito alla congruità

del termine (60 giorni) impartito dal Municipio, che come visto si riferisce solo alla presentazione del progetto (nella forma della domanda di costruzione), non anche all'attuazione delle opere. A maggior ragione se si considera che i predetti si sono già attivati per pianificare gli interventi di consolidamento definitivo del pendio (cfr. doc. 3, citata email del 29 aprile 2021 ed email del 20 aprile 2021 dell'PA 1). Stante quanto precede, i provvedimenti ordinati non possono che essere confermati, in quanto giustificati e conformi al principio di proporzionalità. Essi mirano infatti solo ad allontanare una situazione di pericolo, mediante opere di monitoraggio e consolidamento necessarie a prevenire ulteriori possibili smottamenti, senza pregiudicare in modo importante l'utilizzazione dei fondi. Non portano invece ad altra conclusione le lamentate difficoltà di natura personale ed economica derivanti ai ricorrenti, peraltro non suffragate da alcun riscontro oggettivo. Per il resto, al pari di quanto già fatto dall'Esecutivo cantonale, al Municipio non possono che essere ricordati i mezzi a sua disposizione per garantire l'osservanza dei diversi ordini impartiti, in caso di mancato adempimento da parte degli interessati (cfr. giudizio impugnato consid. 7). Resta parimenti riservato l'art. 35 cpv. 3 LE, in caso di modifica delle circostanze (cfr. supra consid. 4.1 in fine).

E. 5

Da respingere sono infine le critiche con cui il ricorrente M_____ contesta sommariamente il giudizio sugli oneri processuali, in particolare dal profilo della ripartizione tra le parti.

E. 5.1

Giusta l'art. 47 cpv. 1 LPAm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. L'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario). La tassa di giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (cfr. tra tante, STA 52.2016.402 del 10 dicembre 2018 consid. 5.2 e rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28). Per l'art. 49 cpv. 1 LPAm, le autorità di ricorso hanno inoltre l'obbligo di condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Soccombente, ai sensi delle citate disposizioni, è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato (cfr. RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 31). In entrambi i casi, per quanto riguarda la fissazione degli importi riferiti a queste spese, l'autorità amministrativa gode di un certo potere di apprezzamento, censurabile davanti al Tribunale soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare insostenibile (STA 52.2016.402 citata consid. 5.2, 52.2015.18 del 29 aprile 2015 e rimandi).

E. 5.2

In concreto, il Governo - dopo aver respinto le due impugnative di M_____ e quella degli insorgenti RI 1 e RI 3 - ha suddiviso la tassa di giustizia (di fr. 1'400.-) tra questi ultimi (fr. 650.-) e il ricorrente M_____ (fr. 750.-). Ha inoltre imposto ai soccombenti di rifondere al Comune le seguenti indennità a titolo di ripetibili: fr. 1'000.- a carico dei proprietari della part. _____ e fr. 1'800.- a carico del ricorrente M_____.

Ora, considerato che quest'ultimo, a differenza degli insorgenti RI 1 e RI 3, si è aggravato davanti al Governo con due impugnative distinte - la prima contro il solo ordine di monitoraggio (decisione del 17 dicembre 2020, disp. n. 1; inc. EDI.2021.7), la seconda contro l'ordine di consolidamento e ripristino (disp. n. 2; EDI.2021.19) - non v'è chi non veda come la suddetta ripartizione di tassa e ripetibili tra i ricorrenti non presti il fianco a critiche, in quanto mera conseguenza del maggior onere lavorativo determinato dalla strategia processuale di M_____. Resiste inoltre alle sue sommarie critiche la decisione del Governo, conforme all'art. 49 cpv. 2 LPAm, di attribuire al Comune di Melano un'indennità per ripetibili, avuto riguardo al fatto che non è dotato di un proprio servizio giuridico, come pure alla luce della complessità della lite e dell'esigenza di assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione (cfr. giudizio impugnato consid. 8 e rimandi alla giurisprudenza).

E. 6.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi (a) e (b) del 19 maggio 2021 contro il giudizio governativo del 28 aprile 2021 sono respinti.

E. 6.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al gravame in questa sede.

E. 7.1

Il ricorso (c) del 17 febbraio 2021 presentato da M_____ contro la pronuncia del 1° febbraio 2021 del Presidente del Governo va invece stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto. Il successivo giudizio di merito del 28 aprile 2021 di cui si è appena detto ha infatti privato di qualsiasi effetto pratico la decisione del Presidente qui impugnata. Resta dunque solo da accertare, in via pregiudiziale e sommaria, il verosimile esito di questo ricorso al fine di stabilire l'aggravio della tassa di giustizia e l'assegnazione delle ripetibili in base agli art. 47 e 49 LPAm (cfr. RDAT II-2002 n. 52 consid. 4.2, II-1996 n. 11 consid. 4, 1984 n. 27 consid. 2; STA 52.2020.70/ 52.2019.567 del 19 maggio 2020 consid. 8.1, 52.2010.316 del 31 maggio 2012).

E. 7.2

Al riguardo va anzitutto ricordato che per l'art. 71 LPAm, il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. L'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti: l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non esplicino effetti prima della loro crescita in giudicato formale. Al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati. Nell'ambito dell'adozione di misure provvisoriale, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti. In questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per

questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso. In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm). L'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (cfr. STA 52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 4.1 e rinvii, confermata da STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019; 52.2018.322 del 14 settembre 2018 consid. 4.1 e rimandi, confermata da STF 1C_534/2018 del 2 novembre 2018).

E. 7.3

Ferme queste premesse, in concreto v'è da ritenere che il citato ricorso di M_____ contro il giudizio cautelare non avrebbe avuto esito favorevole, perché la ponderazione degli interessi contrapposti operata dal Presidente dell'Esecutivo cantonale era comunque sostenibile, in quanto fondata su ragioni oggettive e pertinenti. La decisione del Municipio di conferire immediata esecutività al citato ordine di monitoraggio è infatti stata motivata con la necessità di prevenire eventuali ulteriori crolli e garantire la sicurezza dei luoghi e degli stessi proprietari. Tale esigenza appariva del resto già comprovata dalla perizia degli ing. _____ e dr. geol. _____, i quali avevano indicato come gli interventi di messa in sicurezza provvisoria non esimevano i proprietari dal continuare i regolari monitoraggi (cfr. perizia pag. 57 e 59). L'interesse pubblico alla sicurezza di cose e persone addotto dal Municipio appariva pertanto prevalente rispetto a quello privato del ricorrente a sottrarsi all'immediata attuazione del provvedimento. Ne discende che rifiutandosi di restituire l'effetto sospensivo al gravame inoltratogli dal ricorrente M_____ (incentrato più che altro su questioni di merito), nemmeno il Presidente del Governo ha fatto un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm), del potere di apprezzamento che la legge gli riserva. Ben poteva in particolare attribuire un peso accresciuto al citato interesse pubblico alla sicurezza piuttosto che a quello privato (in specie economico) dell'insorgente, che, in base a quanto già comunicato dall'autorità locale, si è frattanto attivato per mettere in atto i monitoraggi (cfr. supra consid. 3.3 e scritto dell'11 maggio 2021 del Municipio, inc. 52.2021.71).

E. 8

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm), commisurata in funzione del dispendio occasionato dai tre ricorsi (a, b e c), è posta a carico degli insorgenti, in quanto soccombenti. Questi ultimi sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti. 2. Il ricorso (c) è stralciato dai ruoli. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata, è suddivisa tra il ricorrente M_____ (fr. 1'400.-) e gli insorgenti RI 2 e RI 1 e RI 3 (fr. 1'100.-). Agli stessi vanno restituiti i rispettivi importi versati in eccesso a titolo di anticipo. I ricorrenti sono inoltre tenuti a rifondere al Comune di Melano l'importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per questa sede, così ripartito: fr. 1'700.- a carico di M_____ e fr. 1'300.- a carico dei ricorrenti RI 2 e RI 1 e RI 3. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.